

STATUTO

ASSOCIAZIONE SILICQUA - SOCIETÀ ITALIANA INGEGNERIA DELLA QUALITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI SOSTENIBILI

TITOLO I. COSTITUZIONE – SCOPI - SEDE

Art.1 Istituzione

È istituita, ai sensi degli articoli 14 e successivi del Codice Civile, l'Associazione denominata SOCIETÀ ITALIANA INGEGNERIA DELLA QUALITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI SOSTENIBILI (in breve appresso denominata Silicqua), ente non commerciale. L'associazione è apartitica e apolitica con durata illimitata ed è regolata dal presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dal suo Regolamento.

Art.2 Finalità

La Silicqua è un ente di natura privatistica e non ha finalità di lucro. La stessa è un'entità multi professionale e si propone di promuovere e favorire, in Italia e all'estero, la condivisione della conoscenza per lo sviluppo dei Sistemi Produttivi Sostenibili, della qualità dei prodotti, dei servizi e delle organizzazioni. Le attività proposte dall'Associazione sono ideate, progettate ed eseguite in modo che non siano sostitutive delle attività svolte dai singoli partecipanti ma al contrario ne rafforzino l'azione e le sostengano in sinergia. A tal fine, la Silicqua:

- sviluppa la conoscenza reciproca dei soci aderenti, coordinandone le iniziative, allo scopo di rafforzare la comune capacità operativa al fine di raggiungere gli obiettivi collettivi prefissati;
- aggrega e promuove le professionalità multidisciplinari attraverso la cultura della qualità e la condivisione dei progetti di sviluppo;
- sviluppa lo studio e la ricerca della Qualità nei Sistemi Produttivi Sostenibili e delle relative tecnologie ed applicazioni nell'accezione più ampia;
- promuove l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento ed ogni altra iniziativa atta a stimolare il progresso della ricerca e la diffusione della conoscenza e delle applicazioni in materia di Qualità e Sostenibilità;
- elabora e promuove progetti ed iniziative per lo sviluppo dei Sistemi Produttivi Sostenibili;
- propone alle Istituzioni pubbliche e private norme e progetti anche di ricerca per la tutela e lo sviluppo dei Sistemi Produttivi Sostenibili e, in qualità di portatore di interessi diffusi – porsi come interlocutore delle Istituzioni;
- promuove e attiva servizi per i settori economici interessati ai Sistemi Produttivi Sostenibili quali agroalimentare, industria e servizi avanzati;
- promuove riunioni, conferenze, congressi, pubblicazioni;
- cura la diffusione di informazioni a livello nazionale ed internazionale;
- può istituire Sistemi di Certificazione anche delle persone;
- può fornire sostegno anche finanziario alla redazione e pubblicazione di opere a carattere scientifico o di divulgazione scientifica;
- può fornire supporto alla formazione dei giovani ed alla diffusione della cultura della scienza e della tecnica, con il rilascio di attestati e di riconoscimenti, anche in collaborazione con altre istituzioni.

Per le finalità descritte, la Silicqua può:

- assumere partecipazioni ed interessenze in società od enti terzi se funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali previste dal presente articolo e comunque non in via prevalente rispetto all'attività non lucrativa esercitata;
- collaborare con Enti pubblici e privati interessati alla ricerca, alla divulgazione e all'insegnamento della Qualità e Sostenibilità nella loro accezione più ampia;
- stipulare convenzioni con Istituti ed Enti nazionali ed esteri, pubblici o privati;

La Silicqua potrà, altresì, svolgere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, compresa la partecipazione in società di capitali o in enti diversi dalle società, ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

La Silicqua non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare attività finanziaria sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge.

L'attività commerciale non rientra tra le finalità istituzionali della Silicqua, ma potrà essere eventualmente svolta - in via sussidiaria o meramente strumentale - per il conseguimento di dette finalità e per il tempo strettamente necessario allo scopo.

Art.3 Sede

La Silicqua ha sede in Bologna. La sede potrà essere modificata senza ricorrere alla modifica del presente Statuto. La Silicqua potrà dotarsi di sedi secondarie. Potrà, altresì, istituire organismi regionali e/o interregionali dotati di autonomia decisionale ed economica ma in stretto rapporto federativo con l'istituzione centrale.

TITOLO II. SOCI - ISCRIZIONE - DIRITTI E DOVERI – DECADENZA DEI SOCI

Art. 4 Soci

L'adesione alla Silicqua è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti nello Statuto e nel Regolamento.

Possono far parte dell'associazione Silicqua, indipendentemente dalla nazionalità, persone fisiche singole o associate, soggetti giuridici qualificati, gli Enti, gli Organismi, le Istituzioni che dichiarino di condividere e di perseguire gli scopi indicati nel titolo I dello statuto, fatta eccezione per quanto appresso indicato in ordine ai soci onorari. Il numero dei Soci è illimitato e le persone fisiche devono aver raggiunto la maggiore età.

La domanda di ammissione di nuovi Soci è accettata o respinta a giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

I Soci della Silicqua si distinguono in:

- **Soci Fondatori.** Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Silicqua. Al socio fondatore è richiesto il versamento della quota associativa annuale, della quota straordinaria oltre l'eventuale contributo per corsi, eventi o manifestazioni organizzate da Silicqua a cui il socio intende partecipare. Il socio fondatore ha legittimità attiva e passiva di voto.
- **Soci Ordinari.** I soci ordinari sono suddivisi in 2 categorie afferenti i Sistemi Produttivi Sostenibili: soci componenti il sistema delle professioni e dei servizi e soci del sistema imprese. Per essere socio ordinario è requisito imprescindibile svolgere una o più attività nel campo della ricerca, della formazione, della promozione, della produzione, della distribuzione, del consumo, della rappresentanza, della tutela e della garanzia, nonché dell'attività di certificazione o di fornitura di servizi.

La richiesta di ammissione a Silicqua avviene su domanda scritta degli interessati. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei soci ordinari con la maggioranza dei due terzi dei membri. Il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento deve costantemente realizzarsi in capo a ciascun socio per tutta la durata del rapporto associativo.

Al socio ordinario è richiesto il versamento della quota associativa annuale, della quota straordinaria oltre l'eventuale contributo per corsi, eventi o manifestazioni organizzate da Silicqua a cui il socio intende partecipare. Il socio ordinario ha legittimità attiva e passiva di voto

- **Soci Onorari.** I soci onorari sono anche soci sostenitori. Possono essere soci onorari di Silicqua gli Enti, gli Organismi, le Istituzioni e le persone fisiche e giuridiche nonché, in genere, i soggetti riconosciuti e non riconosciuti che si siano distinti per particolari meriti nei settori in cui opera la Silicqua, oppure che abbiano prestato un contributo patrimoniale significativo ovvero abbiano contribuito con impegno personale in termini ritenuti particolarmente rilevanti da parte dell'Assemblea. I soci onorari possono soltanto essere cooptati all'interno della Silicqua. A tale cooptazione provvede - con la maggioranza qualificata dei due terzi – il Consiglio Direttivo. I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Art. 5 Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci della Silicqua sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate dagli organi statutari.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale e quella straordinaria nella misura e con le modalità stabilite dai competenti organi statutari.

I soci in regola con il versamento delle quote sociali e quelli che ne sono esentati a norma di Statuto hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea generale;
- aderire, alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo, alle Sezioni;
- partecipare all'Assemblea della Sezione a cui afferiscono;
- partecipare a tutte le attività della Silicqua secondo le modalità di volta in volta stabilite;
- valersi del Sistema Informativo Sociale secondo il Regolamento stabilito;

Il socio collettivo esercita il diritto all'elettorato attivo tramite un unico rappresentante designato dal legale rappresentante del socio stesso. Il diritto al voto dei nuovi Soci decorre dal giorno successivo a quello di ammissione.

Tutti i soci hanno il dovere di contribuire alle necessità della Silicqua secondo le proprie capacità e sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi.

Non sono consentite limitazioni ai diritti sociali. La quota associativa non è trasmissibile o trasferibile e non è rivalutabile. Coloro che concorrono alla formazione del patrimonio della Silicqua non possono richiedere la restituzione totale o parziale delle erogazioni effettuate, anche a titolo di quota associativa, né rivendicare diritti di alcun genere sul patrimonio medesimo.

Art. 6 Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde con effetto immediato, su decisione motivata dei due terzi del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci, per:

- dimissioni presentate al Presidente della Silicqua con comunicazione scritta;
- esclusione per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- espulsione in occasione di gravi comportamenti non conformi allo Statuto o al Regolamento su decisione motivata del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO III. ORDINAMENTO

Art. 7 Organizzazione e Organi della Silicqua

L'Associazione è organizzata attraverso Organi Centrali e Territoriali.

Sono organi centrali:

- l'Assemblea dei Soci (AS);
- il Consiglio Direttivo (CD);
- il Presidente (PG);
- il Consiglio Direttivo Dipartimentale (CDD);
- il Collegio dei Revisori.

Sono organi territoriali

- il Consiglio Direttivo Territoriale (CDT) - Sezioni
- il Presidente del Consiglio Direttivo Territoriale (PR).

Art. 8 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria. Ad essa competono, in sede ordinaria:

- a) l'elezione, tra i Soci aventi diritto, del Presidente, del Vice- Presidente, del Segretario - Tesoriere e degli altri membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- b) l'approvazione della relazione sull'attività sociale e dei bilanci consuntivo;
- c) le deliberazioni riguardanti l'attività dell'associazione compresi gli eventuali compensi del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori;
- d) l'approvazione, nelle sue sedute ordinarie, del Regolamento dell'associazione o delle sue modificazioni.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera le modifiche allo Statuto, nonché tutti i provvedimenti che ad essa saranno richiesti in base alle successive norme del presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta ciò sia giudicato opportuno dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci. Il luogo delle adunanze è stabilito di volta in volta dal Presidente. La data di convocazione delle sedute ordinarie e straordinarie con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere comunicata dal Presidente, per posta elettronica, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze ordinarie e straordinarie sono valide, in prima convocazione, se vi partecipa almeno un terzo dei Soci con diritto di voto e, non prima di tre ore, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti.

Per tutte le votazioni sono ammesse deleghe scritte solo a favore di Soci con diritto di voto; ciascun Socio non può disporre di più di una delega.

Il voto è palese salvo diversa indicazione stabilita nel Regolamento.

L'Assemblea decide a maggioranza semplice dei voti, salvo i casi particolari previsti dallo Statuto.

Eventuali consultazioni aventi forza di parere potranno comunque essere richieste dal Presidente, anche per posta elettronica.

Art. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri compresi il Presidente e il Vice - Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo competono:

- a) la gestione corrente dell'associazione;
- b) la redazione della relazione annuale comprendente anche un progetto di attività;
- c) la compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- d) la proposta di iniziative all'Assemblea e, dopo approvazione da parte di questa, la loro realizzazione;

e) la nomina dei CDD, CDT e PR;

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, per iniziativa di questi o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti. Il luogo dell'adunanza è scelto dal Presidente. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso, a mezzo posta elettronica, non meno di cinque giorni prima della riunione, indicando i principali argomenti da trattare. L'adunanza è valida se sono presenti almeno 2/3 dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. Se un componente del Consiglio Direttivo non interviene a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, decade automaticamente dalla carica. In questo caso, come in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decesso, gli succede il Socio che nelle elezioni per il Consiglio Direttivo è risultato il primo dei non eletti e rimane in carica fino alla decadenza del Consiglio. I Presidenti delle Sezioni, qualora siano costituite secondo le norme stabilite dal Regolamento, partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci sono vincolanti per tutti gli organi ed i Soci dell'associazione.

Art. 10 Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede le adunanze sia dell'Assemblea sia del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente per delega di quest'ultimo o nelle funzioni improrogabili per cui questi sia materialmente o provvisoriamente impedito. Il Presidente può delegare il Segretario-Tesoriere per la definizione di questioni amministrative e finanziarie ed il Vice-Presidente ed i Consiglieri per questioni specifiche dell'Associazione. Il Presidente, in casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, il quale deciderà in merito alla relativa ratifica entro quaranta giorni. Il Presidente è un socio fondatore.

Art. 11 Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere ha il compito di redigere i verbali delle adunanze di Assemblea e di Consiglio Direttivo e di custodire tutti gli atti sociali. Egli collabora con il Presidente nell'attuazione dei deliberati dei due organi sociali. Attende alla gestione finanziaria, della quale è responsabile. Ha inoltre il compito di predisporre e fornire tutti i dati e gli atti occorrenti per i bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 12 Consiglio Direttivo Dipartimentale (CDD)

Il CDD è composto dai Direttori, nominati dal CD, a capo dei Dipartimenti Professionali istituiti all'interno dell'Associazione. I Direttori di Dipartimento possono essere rinominati. Il CDD elabora proposte e progetti relativi alle finalità istituzionali dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del CD.

Art. 13 Consiglio Direttivo Territoriale (CDT)

Il CDT è composto da tre membri, tra cui il Presidente (PR), nominati dal CD. Il CDT rappresenta l'aggregazione della Sezione Territoriale dell'Associazione che organizza le attività, in accordo con i programmi stabiliti dal CD, nell'area di riferimento. Il CDT elabora proposte e progetti relativi alle finalità istituzionali dell'Associazione da sottoporre per l'approvazione al CDD.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto di tre membri non aventi altre cariche sociali e rimane in carica due anni. I membri del Collegio possono essere rieletti. Il Collegio nomina nel suo seno il proprio Presidente. In caso di vacanza di uno dei posti si procede all'integrazione del Collegio con le stesse procedure del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare i registri contabili dell'Associazione, di controllarne la regolarità, di presentare una apposita relazione annuale e di riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 15 Le Sezioni

Qualora il Consiglio Direttivo o un numero di Soci superiore al 10% degli iscritti lo proponga, con deliberazione dell'Assemblea sono istituite le Sezioni. Le norme di istituzione e funzionamento delle Sezioni sono stabilite dal Regolamento.

TITOLO IV. GESTIONE E PATRIMONIO

Art. 16 Anno sociale e bilanci

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio consuntivo dell'anno precedente vanno approvati dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 17 Utili di bilancio

Qualora risultino degli utili dal bilancio approvato è fatto divieto assoluto di distribuzione degli stessi. È inoltre vietato distribuire avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale. Tali eventuali utili potranno essere impiegati soltanto per le attività istituzionali o direttamente connesse.

Art. 18 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali, da eventuali beni mobili ed immobili, da ogni altra offerta, oblazione o contributo ad essa concessi e formalmente accettati dal Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe.

Art. 19 Quota sociale

Le quote sociali sono fissate dal CD e devono essere versate all'inizio di ogni anno al Segretario-Tesoriere della Società. Il Socio moroso non può partecipare all'Assemblea.

In caso di morosità per un periodo superiore a sei mesi il Segretario-Tesoriere sollecita i Soci morosi.

Dopo il mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi, il CD può escludere il Socio ancora moroso.

Art. 21 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai Soci competono solo rimborsi spese, regolarmente documentati, su autorizzazione scritta del Presidente.

TITOLO V. VARIAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento

Art. 22 Modifiche di Statuto

Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci votanti.

Le proposte di modifica possono essere presentate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci che sottoscrivono la motivata proposta. Le proposte, opportunamente illustrate, debbono essere portate a conoscenza dei Soci dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Art. 23 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto. In questo caso l'Assemblea nominerà un Collegio di tre liquidatori e stabilirà la destinazione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le delibere dell'Assemblea dei Soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI. NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto vale il Regolamento dell'Associazione o, in carenza di questo, si dovrà fare riferimento alle leggi e agli usi vigenti.